

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA - Art. 3

È **prorogato al 31.12.2024** il termine di cui all'art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus" e dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe") per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.



L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

È prevista inoltre l'assegnazione di ulteriori € 282 milioni per il 2023 al fondo di garanzia in esame.

WELFARE AZIENDALE - Art. 6

Per il **2024**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a € 258.23 nel periodo d'imposta, **non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:**

- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica / gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite è **umentato a € 2.000** (per il 2023 il limite era fissato a € 3.000) per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, TUIR (lavoratori con figli fiscalmente a carico).

NB

Per l'operatività dell'aumento del limite a € 2.000 è necessario che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - Art. 7

Per il **2024** è prevista la **riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva** applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai **premi di risultato** di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).**

Tale previsione riguarda i titolari di **reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore**, nell'anno precedente quello di percezione, **a € 80.000.**

ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 5% PER ALCUNI BENI - Art. 11

Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all'**aliquota IVA ridotta del 5%**, è disposta la **suppressione** del:

- **n. 1-quinquies)** relativo a *"prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile coppette mestruali"*.



I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono pertanto soggetti all'**aliquota IVA ridotta del 10%**;

- **n. 1-sexies)** relativo a:

- *"latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;*
- *preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione*

- dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);*
- pannolini per bambini;
 - seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.



Con riferimento ai predetti prodotti:

- è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all'**aliquota IVA ridotta del 10%**:
 - latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
 - estratti di malto;
 - preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02);
- nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i **pannolini per bambini** sono soggetti all'**aliquota IVA ridotta del 10%**;
- nulla è disposto per i **seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli**, per i quali trova pertanto applicazione l'**aliquota IVA ordinaria del 22%**.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - Art. 12

È riproposta la **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziare** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2024 il termine** entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

LOCAZIONI BREVI CON CEDOLARE SECCA AL 26% - Art. 18, comma 1

Le disposizioni relative alle modifiche della tassazione dei redditi derivanti dalla "locazione breve" di più di 1 immobile, per i quali il contribuente ha scelto l'assoggettamento alla cedolare secca, è disposto che la relativa aliquota passa dal 21% al 26%.

CESSIONI DI BENI A "TURISTI" EXTRAUE SENZA IVA - Art. 19

La disciplina IVA relativa alle **cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extraUE "privati"** contenuta nell'art. 38-quater, DPR n. 633/72 dispone che detti soggetti possono acquistare beni in Italia **senza applicazione dell'IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell'IVA assolta**, a condizione che:

- il turista sia un soggetto "privato" domiciliato / residente in uno Stato extraUE;
- i beni acquistati siano destinati all'uso personale / familiare;
- i beni siano trasportati fuori dall'UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nella **formulazione vigente**, il citato art. 38-quater dispone che quanto sopra trova applicazione con riferimento agli **acquisti di importo complessivo superiore a € 154,94 (IVA compresa)**.



Ora, "*al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana*", il predetto **limite è ridotto a € 70**.

ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO - Art. 20

Nell'ambito del disegno di legge della Finanziaria 2024 è riproposta, la c.d. "rottamazione del magazzino" che consente alle imprese di adeguare i valori contabili delle esistenze iniziali all'effettiva

consistenza fisica delle stesse.

A tal fine è richiesto il versamento **dell'imposta sostitutiva del 18%** nonché, qualora la regolarizzazione sia effettuata con l'eliminazione delle predette esistenze, dell'**IVA**.

Possono essere oggetto di "adeguamento" le **esistenze iniziali di prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati** (ex art. 92, TUIR) relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (trattasi, in generale, delle esistenze iniziali all'1.1.2023).

Non sono interessate dalla regolarizzazione in esame le esistenze iniziali relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (di cui all'art. 93, TUIR).

La rottamazione del magazzino può essere effettuata tramite le seguenti modalità:

- 1. eliminazione delle esistenze iniziali.**
- 2. iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.**

INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI - Art. 21

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della "**Dichiarazione di variazione dello stato dei beni**" di cui all'art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l'aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

Con particolare riferimento agli **immobili oggetto di interventi di cui all'art. 119**, DL n. 34/2020, è stabilito che **l'Agenzia delle Entrate verificherà**, "*sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati*", **l'assolvimento dell'adempimento** in esame, **anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile** presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l'Agenzia invierà al contribuente un'apposita comunicazione.

RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Art. 23, comma 1

È disposto l'aumento **dall'8% all'11%** della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere **dall'1.3.2024**.

RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE - Art. 23, commi 2 e 3

Con la modifica dell'art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è **soppressa l'esenzione** dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le **provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione**, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni

pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. Pertanto, anche per tali provvigioni, **dall'1.4.2024**, è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

IVIE E IVAFE - Art. 23, comma 4

Con la modifica dell'art. 19, DL n. 201/2011:

- è aumentata **dallo 0,76% all'1,06%** l'aliquota relativa all'**IVIE**;
- è stabilita nella misura del **4% annuo** del valore effettivo dei prodotti finanziari l'aliquota relativa all'**IVAFA** qualora gli stessi siano detenuti in **Stati / territori con regime fiscale privilegiato** individuati dal DM 4.5.99.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO - Art. 23, comma 5, lett. a) e b)

I redditi derivanti dagli “**altri diritti reali di godimento**” sono ricompresi tra quelli disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. h), TUIR e costituiscono, pertanto, **redditi diversi**.

CESSIONE METALLI PREZIOSI - Art. 23, comma 5, lett. c)

Con la modifica dell’art. 68, comma 7, lett. d), TUIR la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in caso di mancanza della documentazione del prezzo d’acquisto, è **pari al 100%** (in luogo del previgente 25%) **del corrispettivo della cessione**.

VEICOLI DA S. MARINO E CITTÀ DEL VATICANO - Art. 23, comma 6

È estesa ai veicoli introdotti in Italia provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano la disposizione di cui all’art. 1, commi 9 e 9-bis, DL n. 262/2001 applicabile ai veicoli oggetto di acquisto intraUE, per i quali, ai fini della relativa **immatricolazione o successiva voltura** l’acquirente italiano è tenuto ad **allegare alla relativa richiesta una copia del mod. F24 Elide riferito al versamento dell’IVA** in occasione della prima cessione interna.

COMPENSAZIONE MOD. F24

CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL - Art. 23, commi 7, lett. a) e 10

Per effetto dell’integrazione dell’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, **dall’1.7.2024** anche ai fini dell’**utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali** sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** forniti dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è consentito **a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito.

Inoltre, con l’introduzione all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97:

- del **nuovo comma 1-bis**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.

SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro non agricolo	<ul style="list-style-type: none">◦ Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza di termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero◦ dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;

- del **nuovo comma 1-ter**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo**, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell’Istituto.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000 - Art. 23, comma 7, lett. b)

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quinquies all’art. 37, DL n. 223/2006, **dall’1.7.2024 è esclusa**

la possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente **superiori a € 100.000** per i quali:

◦ i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;

ovvero

◦ non siano in essere provvedimenti di sospensione.



L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

CESSAZIONE PARTITA IVA - Art. 23, comma 12

Con l'introduzione del **nuovo comma 15-bis.3** all'art. 35, DPR n. 633/72 l'operatività del comma 15-bis.2 è estesa anche in caso di **notifica da parte dell'Ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA**, in relazione al periodo di attività, di cui ai commi 15-bis e 15-bis.1 (in mancanza di effettivo esercizio dell'attività e inadempimento degli adempimenti fiscali, al sussistere di specifici profili di rischio) nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti hanno comunicato la cessazione dell'attività.

Anche in tal caso, pertanto, **la partita IVA può essere successivamente richiesta** dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al Provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria / fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a € 50.000.



Resta ferma l'applicazione della sanzione pari a € 3.000 ex art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/97.

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI - Art. 24

È introdotto l'obbligo per le **imprese**, con sede legale in Italia / sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.



Del **mancato rispetto** del predetto obbligo si tiene conto "*nell'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*".

Il predetto obbligo non interessa le imprese i cui immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. Il contratto prevede un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) di non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

ISCRO A REGIME - Art. 31

È previsto il **riconoscimento a regime dal 2024** dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR.

In particolare i predetti soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

◦ non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

◦ non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al DL n. 48/2023.



I predetti requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità;

- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un **reddito non superiore a € 12.000**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, ~~per~~ l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Per usufruire dell'indennità in esame il lavoratore deve presentare all'INPS, in via telematica, **entro il 31.10** di ciascun anno di fruizione un'apposita **domanda**.

L'indennità in esame è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. La stessa è erogata per 6 mensilità, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non può superare € 800 mensili ed essere inferiore a € 250 mensili.

Per far fronte agli oneri derivanti dal riconoscimento a regime dell'indennità in esame è previsto un **aumento dal 2024 dello 0,35% dell'aliquota contributiva** per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (l'aliquota sarà pertanto pari al 26,07%).

ESCLUSIONE TITOLI DI STATO DALL'ISEE - Art. 38

Nella determinazione dell'ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l'esclusione:

- dei titoli di Stato di cui all'art. 3, DPR n. 398/2003;
- dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.